

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 1

All'atto dell'iscrizione alla Fondazione il personale dovrà versare una quota *una tantum* e, successivamente, una quota con periodicità mensile. Quest'ultima, per il personale in quiescenza ovvero in congedo, come specificato al successivo art. 2, dovrà essere versata annualmente moltiplicando per dodici mensilità la quota mensile.

Le contribuzioni del personale sono effettuate secondo le misure previste per il grado rivestito e sono le seguenti:

GRADO	QUOTA <i>UNA TANTUM</i> DI ISCRIZIONE
Ten. Gen.	€ 54,00
Magg. Gen.	€ 48,00
Brig. Gen.	€ 41,00
Colonnello	€ 34,00
Ten. Col./Maggiore	€ 26,00
Capitano	€ 21,00
Tenente/S. Tenente	€ 15,00

GRADO	QUOTA MENSILE	QUOTA MENSILE (su base annua)
Ten. Gen. - Magg. Gen.	€ 2,50	30
Brig. Gen. - Col.	€ 2,00	24
Ten. Col. - Magg.	€ 1,50	18
Cap. - Ten.- S. Ten.	€ 1,00	12

La misura dei contributi mensili versati dagli Ufficiali in congedo, è riferita al grado da essi rivestito o al trattamento economico loro riconosciuto all'atto del collocamento nella posizione di "ausiliaria" o di "riserva". Per il personale appartenente alle forze di completamento è commisurato al grado rivestito all'atto dell'ultimo periodo di richiamo.

Il Consiglio di Amministrazione periodicamente può sottoporre a verifica ed adeguare l'importo delle contribuzioni con apposita delibera.

ART. 2.

L'importo dei contributi di cui all'articolo precedente sarà accreditato, per il personale in servizio mensilmente sul conto corrente postale n. 29947009 intestato alla Fondazione dall'Articolazione del Ministero dell'Economia e Finanze, deputato alla gestione degli stipendi tramite sistema NoiPA. Per

il personale in ausiliaria il versamento delle quote avverrà con cadenza mensile a cura dell'Ente dell'Amministrazione Difesa gestore di tale posizione. Infine, per gli iscritti nella posizione della riserva o appartenenti alle forze di completamento il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione a cura dell'interessato a inizio dell'anno di riferimento attraverso bonifico o bollettino postale.

ART. 3.

Le borse di studio possono essere concesse:

a) agli orfani e ai figli degli ufficiali del Corpo di Commissariato del servizio permanente e appartenenti alle Forze di Completamento o provenienti da dette categorie.

Sarà data la preferenza a coloro i cui genitori siano al corrente – o lo furono fino all'atto del decesso - con il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 1;

b) agli Ufficiali del Corpo di Commissariato in s.p. e appartenenti alle Forze di Completamento che conseguono una laurea (esclusa quella conseguita presso gli Istituti di Formazione della F.A.) con una votazione minima di 100/110, ovvero, un master con una votazione minima di 100/110. Sarà data la preferenza agli Ufficiali che abbiano riportato un maggior punteggio finale di laurea o master e che siano al corrente con il pagamento dei contributi di cui all'art.1.

ART. 4.

Annualmente sarà bandito un concorso per l'assegnazione delle borse di studio, per il conseguimento dei seguenti titoli:

- Diploma di scuola secondaria di primo grado;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- Laurea;
- Laurea magistrale;
- Master di I livello;
- Master di II livello.

Le tipologie di titoli a cui destinare le elargizioni in parola saranno scelte annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle valutazioni che lo stesso organo effettuerà di volta in volta, unitamente all'importo da destinare per ciascuna borsa di studio, il cui ammontare complessivo sarà contenuto nella somma disponibile, ripartita secondo le modalità dell'art. 8 - lettera a) dello Statuto.

ART.5.

Ove la disponibilità dei fondi non consentisse l'elargizione delle borse di studio a tutti i richiedenti ritenuti meritevoli, si seguiranno i criteri dell'articolo seguente.

Per meritevoli devono intendersi i giovani (figli degli Ufficiali che abbiano conseguito il titolo) che abbiano riportato almeno una valutazione non inferiore a: - 8/10 nell'esame di Scuola secondaria di primo grado;

- 80/100 nell'esame di Scuola secondaria di secondo grado;
- 24/30 per le annualità dei corsi universitari;
- 24/30 per le annualità dei corsi presso l'Accademia Militare e la Scuola di Applicazione;
- 100/110 nel voto di laurea o master.

Per gli Ufficiali che abbiano conseguito una laurea oppure un master, valgono le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3.

ART. 6.

Salvo quanto disposto dall' art.3, lettera a) il Consiglio, nella concessione delle borse di studio, terrà conto del profitto che i richiedenti dimostrino di ritrarre dagli studi e, a parità di condizione, darà la precedenza agli orfani ed a coloro che sono prossimi a conseguire una laurea.

Qualora lo consenta la residua disponibilità della somma accantonata per elargizioni di sovvenzioni, il Consiglio potrà deliberare di assegnare, a tale titolo dei premi di studio con carattere di priorità, sia ai concorrenti che, ancorché meritevoli, non siano entrati in graduatoria, sia ai beneficiari delle borse di studio di cui all' art. 3 e seguenti delle Norme di Attuazione. L'ammontare di tali premi non potrà, ovviamente, essere superiore a quello stabilito per le borse di studio.

ART. 7.

Ogni concessione di borse di studio viene sempre riferita all'anno scolastico e all'anno accademico precedente.

ART. 8.

Le sovvenzioni possono essere concesse agli Ufficiali del s.p. e appartenenti alle Forze di Completamento o provenienti da dette categorie, nonché alle famiglie o ai superstiti degli Ufficiali medesimi.

Sarà data la preferenza massima agli Ufficiali che siano al corrente con il pagamento dei contributi di cui al precedente art. 1 e alle famiglie o superstiti degli Ufficiali che, all'atto del decesso, erano al corrente con il pagamento dei contributi medesimi.

ART. 9.

L'ammontare di ciascuna sovvenzione di cui al precedente art. 8 sarà determinato in relazione alla causa che si invoca per la concessione: non potrà, però, essere superiore a € 1.500,00.

Tuttavia, in circostanze di particolare gravità, sempre che le disponibilità di cui alla lettera b) dell'art. 8 dello Statuto lo consentano e fermo restando che devono avere preminenza assoluta le sovvenzioni di cui al successivo art. 11, il Consiglio di Amministrazione può decidere che l'ammontare della sovvenzione sia elevato fino a un massimo di € 2.000,00.

In caso di eventi eccezionali a seguito dei quali Ufficiali del Corpo di Commissariato subiscano in attività di servizio e non grave stato di disagio, gravi menomazioni fisiche e/o psichiche o la morte, il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 11 può disporre l'intervento immediato a favore degli Ufficiali stessi o dei familiari superstiti anche in misura diversa da quella stabilita dal precedente comma in relazione alla gravità dei casi e comunque entro il limite massimo di € 3.000,00. La sovvenzione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio della successiva sanzione.

Qualora l'evento negativo dovesse avere carattere di particolare eccezionalità il Consiglio di Amministrazione si riserva di agire secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 dello Statuto.

ART. 10.

Nella concessione delle sovvenzioni a vantaggio degli Ufficiali o della Famiglie e dei superstiti, il Consiglio seguirà i seguenti criteri preferenziali:

- a) morte di un componente del nucleo familiare, tenendo conto delle condizioni economiche del richiedente;
- b) malattie gravi debitamente comprovate, che abbiano portato dissesto economico nella famiglia;
- c) gravi circostanze, debitamente comprovate, che abbiano determinato danni materiali o spese non adeguate alle possibilità economiche familiari.

Ogni richiesta di sovvenzione eccezionale, di cui all'art. 8 delle Norme, inoltrata dagli Ufficiali del Corpo di Commissariato o dalle famiglie superstiti, dovrà essere accompagnata da un certificato reddituale.

Salvo casi di particolare gravità, agli Ufficiali o alle famiglie e superstiti che abbiano ottenuto una sovvenzione, non potrà essere concessa una seconda se non siano trascorsi almeno due anni dall'ultima elargizione.

A tal fine, non vengono considerate l'elargizione delle borse di studio.

ART. 11.

In caso di morte di un Ufficiale del Corpo del servizio permanente o appartenente alle Forze di Completamento o proveniente da dette categorie, ai superstiti potrà essere corrisposta una sovvenzione il cui importo, determinato sulla base dei criteri fissati dall'art. 9 delle Norme di attuazione, sarà aumentato di tante quote supplementari di € 100,00 quanti sono i figli a carico.

Qualora l'Ufficiale non abbia versato i contributi di cui precedente art. 1 per un periodo massimo sino a 24 mesi, il Consiglio ha facoltà di erogare ai superstiti soltanto una sovvenzione non superiore a € 300,00, aumentata di tante quote supplementari di € 100,00 quanti sono i figli a carico.

Nel concedere la sovvenzione di cui al precedente comma, il Consiglio terrà conto del periodo di morosità nel senso di corrispondere una somma maggiore a coloro la cui morosità perduri da minore tempo.

L'ufficiale non in regola con i pagamenti da oltre 24 mesi non ha possibilità di ripristinare i pagamenti stessi con il versamento delle mensilità arretrate.

ART. 12

Per la definizione dell'ordine di priorità dei superstiti dell'Ufficiale defunto si fa integrale richiamo di quanto statuito dall'intero libro II del Codice Civile e da tutte le sue successive addende e/o modifiche oltre che della vigente normativa primaria o da essa discendente in materia di successione.

ART. 13.

Quando la sovvenzione di cui all'art. 11 venga corrisposta ai figli, sarà egualmente aumentata di tante quote supplementari di € 100,00 quanti sono i figli a carico meno uno.

ART. 14.

Per poter richiedere le borse di studio o le sovvenzioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 delle Norme di attuazione, l'iscritto che ha interrotto la contribuzione dovrà necessariamente reinscrivere alla Fondazione, pagando la prevista quota di iscrizione una tantum, e versare la quota mensile per almeno 2 anni. Non è ammessa la regolarizzazione attraverso versamento in unica soluzione delle quote non versate nel predetto periodo di interruzione.

ART. 15.

Il Consiglio, tenuto conto delle disponibilità dei fondi, si riserva la facoltà di variare la misura delle somme da concedere ai sensi dei precedenti articoli 4, 9, 11, 13.

ART.16.

Per tenere sempre viva la memoria del Maggiore Oreste Salomone, per preservare i valori e le tradizioni militari, nonché per mantenere sempre alto il tono culturale del personale appartenente al Corpo di Commissariato dell'Esercito la Fondazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, prevede l'organizzazione di eventi/attività rilevanti dal punto di vista militare, scolastico, sociale, culturale, scientifico e sportivo. Questi possono essere a titolo esemplificativo:

- cerimonie di commemorazione;
- convegni, congressi o seminari dove trattare argomenti tecnico-professionali, storici, giuridici, scientifici o di attualità;
- concorsi letterari;
- restauro di monumenti o manufatti di pregio storico-militare;
- patrocinio eventi sportivi;
- donazione di medicinali o apparati elettromedicali a strutture sanitarie;
- donazione di beni di prima necessità a favore di comunità educative o istituti scolastici.

Le spese afferenti agli eventi/attività suelencati e a quelli di volta in volta individuati sono autorizzate preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

ART.17

Il bilancio dell'Ente si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Con la chiusura del bilancio saranno assegnate in aumento del fondo disponibile, oltre ai contributi di cui al precedente articolo 1, tutte le somme di cui all'art. 7 dello Statuto, nonché tutte le somme riscosse per interessi.

ART. 18

La somma che alla chiusura del bilancio rimane annualmente assegnata al fondo disponibile secondo le disposizioni del precedente articolo, dedotte le spese per cancelleria, postali e di funzionamento generale (gestione sito internet, gestione amministrativa, posta elettronica certificata, ecc.), debitamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate e le spese per imposte e tasse, va impegnata nel modo seguente:

- a) tre decimi: per le borse di studio a favore delle persone indicate nel precedente art. 3;
- b) tre decimi: per le sovvenzioni a favore degli Ufficiali e delle famiglie o superstiti dei suddetti ufficiali di cui ai precedenti articoli 8 e 11;

c) i rimanenti quattro decimi per i eventi/attività rilevanti dal punto di vista militare, scolastico, sociale e culturale di cui all'art. 16.

ART. 19

Qualora nell'anno non si dovessero impegnare tutte le disponibilità, le somme residue dalle borse di studio, dalle sovvenzioni e da eventi/attività rilevanti dal punto di vista scolastico, sociale, culturale, scientifico e sportivo saranno portate in aumento al fondo disponibile dell'anno successivo secondo le modalità di cui all'art. 7 dello Statuto.

BOLZA